

«L'evoluzione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro-A che punto siamo?»

Ing. Abdul Ghani Ahmad Ministero del lavoro

Quartiere Fieristico di Bologna Giovedì 17 ottobre 2019



Con l'emanazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è stato, non senza difficoltà, compiuto un notevole sforzo nel tentativo di armonizzare e unificare la normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Com'è noto, sono state ricomprese nel D.Lgs. n. 81/2008 non solo una serie di norme che riguardano i rischi specifici (vedesi ad es. vibrazioni8, rumore, campi elettromagnetici, amianto, ecc.), ma anche le norme che riguardano i cantieri temporanei e mobili, i luoghi di lavoro, la segnaletica, ecc.

E le radiazioni ionizzanti?

È il caso di ricordare che, qualora esse possano costituire un rischio per i lavoratori, tale rischio deve essere valutato insieme a tutti gli altri rischi lavorativi.

A questo proposito il D.Lgs. 81/08, all'art. 28 stabilisce con chiarezza che la valutazione dei rischi deve riguardare "tutti" i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.



Le radiazioni ionizzanti potrebbero, in teoria, trovare una loro ideale collocazione all'interno del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08, insieme agli altri fattori di rischio di tipo fisico, essendo esse stesse agenti fisici, alla stessa stregua di altre tipologie di radiazioni, quali i campi elettromagnetici, trattati nel capo IV, o le radiazioni ottiche, trattate capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08.

Inoltre, si può osservare che alcune sorgenti di radiazioni ionizzanti, costituite da radioisotopi naturali o artificiali, sono sostanze chimiche, e quindi potrebbero trovare una loro possibile collocazione nel Titolo IX (capo I o capo II) del D.Lgs. 81/08, "sostanze pericolose".

Invece, anche con l'emanazione del D.Lgs. 81/08, il legislatore ha preferito mantenere, per le radiazioni ionizzanti, una normativa "speciale" dal resto dei rischi lavorativi.

Infatti, nel Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 (art. 180, c. 3) viene statuito che: "La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata <u>unicamente</u> dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i.".



Nel Titolo IX, capo I (art. 221 c. 2), "agenti chimici pericolosi", si legge: "I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i.".

Analoga previsione la si trova nel Capo II, "agenti cancerogeni" (art. 233, c. 1): "Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa".

E' un rinvio al D.Lgs. 230/95 e s.m.i.

Questa scelta è stata effettuata in controtendenza rispetto alla volontà espressa dal legislatore, e cioè quella di unificare le varie normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ciononostante, il legislatore, nell'ambito del sistema di sicurezza globale sui luoghi di lavoro, ha sicuramente inteso riavvicinare le due normative, prevedendo precisi punti di contatto, pur nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni delle varie figure coinvolte.



il Decreto legislativo 230/1995 che fine farà alla luce della nuova direttiva 2013/59???

La direttiva...

A che punto siamo?



★ Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

La Direttiva , che costituisce dei "Basic Safety Standards"

ABROGRA CINQUE DIRETTIVE PRECEDENTI

Stabilisce norme fondamentali di sicurezza **uniformi** relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione **professionale, medica e della popolazione** contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti



La Direttiva 2013/59/Euratom disciplina:

- > tutte le possibili esposizioni: esistenti, pianificate e di emergenza.
- > tutte le categorie di persone: lavoratori, popolazione, pazienti.
- >qualsiasi contesto : dalle esposizioni mediche ai veicoli aerospaziali.



La struttura della direttiva 2013/59:

- >54 paragrafi di premessa (importanti)
- ≥99 definizioni (importanti)
- ➤10 Capi
- ≥109 articoli
- ➤19 allegati



Direttiva 59/2013: le principali novità

- <u>TESTO UNICO</u>: unica norma relativa a tutte le fonti e tipologie di esposizione, per tutte le categorie di persone
- approccio graduato al controllo regolamentare
- ridefinizione dei criteri di esenzione e di clearance (allontanamento)
- gestione integrata delle sorgenti di radiazioni naturali
- protezione di lavoratori esterni
- registro nazionale delle dosi per i lavoratori
- revisione del livello di riferimento per la concentrazione del Radon negli ambienti di lavoro
- revisione del sistema di gestione delle situazioni di emergenza
- revisione del limite di dose per il cristallino
- esposizioni a metodiche per immagini a scopo non medico



ITER DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/59/EURATOM

1- Inserimento della direttiva nel disegno di legge di delegazione europea 2014, composto da 11 articoli e due allegati A e B.

L'articolo 10 del disegno di legge originario fu soppresso dalla 14a Commissione del Senato con l'approvazione dell'emendamento.

10.10.(soppressione)

Esso recava principii e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva. Tali principii e criteri direttivi specifici si aggiungevano a quelli generali, richiamati dall'**articolo 1, comma 1,** del disegno di legge.

Dopo la soppressione operata dalla 14a Commissione del Senato, restano validi i suddetti principii e criteri direttivi generali (la direttiva resta infatti inserita nell'allegato B del presente disegno di legge).

LA DELEGA ERA RELATIVA ALLA MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 230/95, CON ABBROGAZIONE DI ALTRI TESTI NORMATIVI.



Allo scopo di poter recepire « in tempo» la direttiva, è stato costituito un tavolo istituzionale formato da **rappresentanti delle amministrazioni competenti** *ratio materie* (MISE, MIUR, Ambiente, Salute, Lavoro, Interni, Giustizia, da rappresentanti degli **enti tecnici dello stato** (ISS, ISPRA, INAIL), **da rappresentanti del coordinamento tecnico delle Regioni** e dai rappresentanti dell'ISIN.

Il gruppo istituzionale ha costituito all'interno ben otto gruppi istruttori:

- GT 1: Campo di applicazione, Sistema di radioprotezione, Principi generali, Definizioni.
- GT 2 : Regime notifica e autorizzativo.
- GT 3 : Protezione di lavoratori, apprendisti, studenti.
- GT 4 : Protezione dei membri del pubblico.
- GT 5: Emergenze.
- GT 6 : Radon/NORM e Situazioni di esposizione esistenti : 6_a: radon 6_b NORM
- GT 7 : Esposizioni Mediche e Non Mediche
- GT 8 : Norme penali.

TENTAIVO FALLITO UFFICIALMENTE IL 6 GENNAIO 2018 (di fatto il 30 novembre 2017)



ITER DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/59/EURATOM

2- Inserimento della direttiva nel disegno di legge di delegazione europea 2018, con parziale modifica dei criteri direttivi.

I CRITERI DIRETTIVI SONO FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI UNO O PIU' DECRETI LEGISLATIVI

•••

Sostanzialmente un nuovo 230 con conseguente abrogazione dei decreti legislativi 230/95; 187/2000; 52/2007.

È un testo unico del settore.

Poco tempo a disposizione essendo la procedura aperta il paese ha a disposizione tre mesi per presentare un testo e al massimo sei mesi per la definitiva adozione del testo di legge di recepimento.



LE NOVITA' DEL NUOVO TESTO UNICO

La radioprotezione professionale....

Ci sarà un nuovo capo VIII....magari con un numero diverso.

Modifiche su vari articoli:

- vigilanza,
- definizione lavoratore,
- obblighi non delegabili,
- informazione e formazione,
- datore di lavoro di lavoratore esterno,
- esposizioni accidentali o di emergenza,
- archivio nazionale dei lavoratori esposti,
- esperto in radioprotezione,
- la sorveglianza sanitaria,
- servizi di dosimetria,
- limiti di esposizione ...



LE NOVITA' DEL TESTO UNICO

Il Radon nei luoghi di lavoro PIANO DI AZIONE NAZIONALE.

- le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione a qualsiasi fonte di radon sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua, all'interno delle abitazioni, degli edifici pubblici e dei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione;
- i criteri di priorità di intervento, programmi di misurazione e riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento;
- le norme tecniche le nuove costruzioni.

Nuove modalità di trasmissione e di registrazione delle concentrazione di attività del radon



Uno sguardo sull' attività di informazione, formazione

Si prevedono appositi articoli ...

Attualmente, a livello di accordi Stato-Regioni sulla formazione in ambito di salute e sicurezza si sta ragionando su una revisione totale degli accordi e quindi potrebbe /dovrebbero includere la formazione di base anche in questo settore.

Certo la formazione e il relativo aggiornamento degli esperti in radioprotezione non passerà per gli accordi stato regioni cosi come per i medici autorizzati.

Bisognerà passare, a mio parere per corsi specializzanti.

Magari bisognerà ripensare il tirocinio formativo ...



Grazie per la cortese attenzione agahmad@lavoro.gov.it